

bile dei fatti del pilota di cui si serve per la sua attività commerciale ⁽¹⁷⁹⁰⁾.

307. - *Continuazione.* — Un interessante caso d'irresponsabilità dell'armatore per i fatti del pilota obbligatorio troviamo in una sentenza (Prob. Div. and Adm. Division 15 ottobre 1920 s/s « *The Arum - The Times* », L. R. 37, 38) riprodotta nel *Diritto commerciale*, 1921, p. 342 sgg., con nota favorevole del Prof. C. Savoia. Nel fatto: Il piroscafo *Arum*, mentre, ormeggiato nello stretto di Gibilterra, attendeva allo scarico della merce, ricevette dall'Ammiragliato l'ordine di ultimare lo scarico su altro molo e di essere quivi condotto da un pilota a ciò espressamente comandato dall'Ammiragliato stesso. Nonostante le vive rimostranze del capitano, l'*Arum* fu costretto ad eseguire l'ordine, e fu precisamente durante questa manovra di trasferimento ch'esso urtò la nave *Rossano* colà ormeggiata, cagionandole gravi avarie. I proprietari dell'*Arum*, citati in giudizio dai proprietari del *Rossano* per i danni interessi, opposero ch'essi non potevano essere responsabili di un errore del pilota, imposto dall'Ammiragliato, a loro estraneo, e per giunta colpevole di un fallo commesso in una manovra alla cui esecuzione il capitano aveva emesso parere contrario.

In diritto: Il giudice ritenne che, in base alle disposizioni contenute nell'*Order in Council* del 22 marzo 1911; *Consolidated Law* 1913; *Pilotage Act* 1913; *International Convention* 22 settembre 1910 e *Merchant Shipping Act* 1894, l'armatore deve essere considerato responsabile dei fatti del pilota obbligatorio, non essendo questo che un suo dipendente. Tuttavia, nella fattispecie — considerato che trattavasi unicamente di una manovra eseguita nei ristretti limiti di uno specchio di acqua soggetto alla giurisdizione dell'Ammiragliato, e non già di una manovra necessaria ad uno degli scopi essenziali della navigazione, quali l'entrata e l'uscita dal porto — l'ordine di spostamento aveva carattere particolare e specifico e non era una disposizione d'indole generale, il capitano si era opposto a que-

(1790) V. DANJON, *op. cit.*, II, p. 235, n. 626. V. retro § 233 segg.